

**DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA
DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ESERCIZI SIMILARI E
ALTRI PUBBLICI ESERCIZI**

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale 2 gennaio 2007 n. 1, recante il Testo Unico in materia di Commercio, ed in particolare l'articolo 116 in tema di orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che attribuisce agli esercenti l'attività in oggetto la facoltà di determinare gli orari di apertura della propria attività nel rispetto delle norme di legge e dei criteri emanati dai Comuni;

VISTA la precedente ordinanza sindacale n. 80 del 8.07.1996 che il Sindaco ritiene di dover riformare per uniformarla alla impostazione generale confacente alla necessità di garantire un' idonea copertura del servizio pubblico, considerata anche la vocazione turistica del Comune di Pietra Ligure, nel rispetto però delle esigenze di quiete pubblica;

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 23 marzo 2009 in materia di criteri per gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione, le attività accessorie, gli esercizi di trattenimento e svago e le attività artigianali che somministrano alimenti e/o vendono per asporto;

DATO atto quindi della necessità di disciplinare gli orari delle attività simili a quelle di somministrazione di alimenti e bevande, quali le pasticcerie, rosticcerie, pizzerie d'asporto, gelaterie, kebab, esercizi che commercializzano gastronomia ed esercizi simili, i quali, benché attività artigianali e quindi prive di specifiche previsioni di legge in materia di orari, esercitano comunque un servizio di notevole richiamo ed attrattiva, che specialmente nelle ore serali e notturne può essere causa di disagio per i cittadini abitanti nelle vicinanze di tali esercizi;

RILEVATA, pertanto, l'opportunità di provvedere a regolamentare gli orari delle attività sopra citate, al fine di tutelare la salute, la tranquillità ed il riposo delle persone, specialmente nelle ore serali e notturne, prevedendo appositi limiti agli orari di apertura e chiusura;

RICONOSCIUTO in particolare il dovere di tutelare determinate categorie di utenti quali i minori;

VISTO il D.P.R. 4 aprile 2001, n°235 in merito alla somministrazione nell'ambito dei circoli privati;

ACQUISITO il parere delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese di commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore in occasione dell'incontro del 13 marzo 2009;

VISTO l'art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco la competenza, nell'ambito della disciplina regionale a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi

commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

VISTA la delibera della giunta comunale n. 34 del 13 marzo 2009 avente per oggetto la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni della presente ordinanza limitatamente alle attività diverse da quelle regolamentate dalla legge regionale n. 1/2007;

ORDINA

Capo I – orario esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

- **Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** devono restare aperti al pubblico per un minimo di 6 (sei) ore giornaliere e fino ad un massimo di 18 (diciotto) ore giornaliere;
- Ogni esercente l'attività può liberamente scegliere il proprio orario di apertura al pubblico nel rispetto altresì dei seguenti limiti:
 - apertura dalle ore 6 (sei)
 - chiusura entro le ore 3 (tre) nel periodo di vigenza dell'ora solare (periodo invernale) e chiusura entro le ore 4 (quattro) nel periodo di vigenza dell'ora legale (periodo estivo);
- L'orario scelto non deve essere in contrasto con altre disposizioni di legge ed in particolare, in caso di impiego di personale dipendente, deve rispettare i contratti di lavoro vigenti;
- Gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago di cui all'art. 56 comma 1 lettera c) della legge regionale 1/2007 devono rispettare l'orario consentito per l'attività prevalente;
- E' facoltà dell'esercente effettuare orario continuato ovvero la chiusura intermedia del locale ed effettuare una o più giornate di chiusura per riposo settimanale ed in occasione di giorni festivi;
- Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico, mediante cartelli o altri mezzi visibili dall'esterno anche in caso di esercizio chiuso:
 - a) L'orario di apertura e chiusura dell'esercizio
 - b) La/le giornata/e di chiusura infrasettimanale qualora effettuata/e
- I titolari degli esercizi non hanno obbligo di comunicare al Comune l'orario di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio e la/le giornata/e di chiusura settimanale, qualora effettuata;
- Le Associazioni ed i Circoli Privati aderenti o meno ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui al D.P.R. 04/04/2001, n°235, osservano in materia di attività di somministrazione e di attività accessorie di intrattenimento le stesse disposizioni previste dal presente provvedimento per le attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Capo I, sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00 come previsto dall'art.144 della L.R. n. 1/2007.

Capo II –orario altri pubblici esercizi quali sale da gioco, sale da ballo e stabilimenti balneari

- **Gli altri pubblici esercizi quali sale da gioco, sale da ballo e stabilimenti balneari** devono rispettare i seguenti limiti di apertura giornaliere:

sale da gioco

apertura dalle ore 10 (dieci)

chiusura entro le ore 24 (ventiquattro) nel periodo di vigenza dell'ora solare (periodo invernale) e chiusura entro le ore 1 (una) nel periodo di vigenza dell'ora legale (periodo estivo)

sale da ballo

apertura dalle ore 10 (dieci)

chiusura entro le ore 2 (due) nel periodo di vigenza dell'ora solare (periodo invernale) e chiusura entro le ore 4 (quattro) nel periodo di vigenza dell'ora legale (periodo estivo)

stabilimenti balneari

apertura dalle ore 6 (sei)

chiusura entro le ore 2 (due)

- E' facoltà dell'esercente effettuare orario continuato ovvero la chiusura intermedia del locale ed effettuare una o più giornate di chiusura per riposo settimanale ed in occasione di giorni festivi;

- Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico, mediante cartelli o altri mezzi visibili dall'esterno anche in caso di esercizio chiuso:

c) L'orario di apertura e chiusura dell'esercizio

d) La/le giornata/e di chiusura infrasettimanale qualora effettuata/e

- I titolari degli esercizi non hanno obbligo di comunicare al Comune l'orario di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio e la/le giornata/e di chiusura settimanale, qualora effettuata;

- L'orario scelto non deve essere in contrasto con altre disposizioni di legge ed in particolare, in caso di impiego di personale dipendente, deve rispettare i contratti di lavoro vigenti;

- Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Capo II, sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento in misura ridotta di una somma di € 500,00 come previsto dalla delibera di giunta n. 34 del 13 marzo 2009 in applicazione della legge 24 Novembre 1981 n. 689.

Capo III – attività artigianali che somministrano alimenti e/o vendono per asporto

- **Gli esercizi con attività artigianale prevalente in termini di fatturato che esercitano attività di somministrazione e / o vendita per asporto** quali rosticcerie, pizzeria d'asporto, gelaterie, yogurterie, pasticcerie, gastronomie, friggitorie, kebab ed esercizi similari, non muniti di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, seguono le disposizioni del presente articolo.

- Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura al pubblico con un massimo di orario giornaliero di 15 ore giornaliere, anche non continuative, nel rispetto dei limiti e con le modalità di seguito indicate:

apertura dalle ore 9 (nove)

chiusura entro le ore 24 (ventiquattro) nel periodo di vigenza dell'ora solare (periodo invernale) e chiusura entro le ore 1 (una) nel periodo di vigenza dell'ora legale (periodo estivo)

- L'orario scelto non deve essere in contrasto con altre disposizioni di legge ed in particolare, in caso di impiego di personale dipendente, deve rispettare i contratti di lavoro vigenti,

- in caso di altra attività autorizzata nei medesimi locali, il cui orario di esercizio è regolamentato da altre norme, si potrà applicare l'orario più estensivo;

- E' facoltà dell'esercente effettuare orario continuato ovvero la chiusura intermedia del locale ed effettuare una o più giornate di chiusura per riposo settimanale ed in occasione di giorni festivi;

- Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico, mediante cartelli o altri mezzi visibili dall'esterno anche in caso di esercizio chiuso:

e) L'orario di apertura e chiusura dell'esercizio

f) La/le giornata/e di chiusura infrasettimanale qualora effettuata/e

- I titolari degli esercizi non hanno obbligo di comunicare al Comune l'orario di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio e la/le giornata/e di chiusura settimanale, qualora effettuata
- Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Capo III, sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento in misura ridotta di una somma di € 500,00 come previsto dalla delibera di giunta n. 34 del 13 marzo 2009 in applicazione della legge 24 Novembre 1981 n. 689.

Capo IV – **disposizioni comuni**

Il Comune, ai sensi della L.R. n. 45/1982, è competente all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente ordinanza ed all'introito dei relativi proventi.

Su motivata richiesta dell'esercente, il Sindaco, sentita la giunta comunale, può autorizzare orari di apertura in deroga alla presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. il Sindaco, in qualità di autorità di pubblica sicurezza, per motivi di pubblico interesse e di salvaguardia dall'inquinamento acustico ed ambientale, nonché di quiete e di riposo notturno delle persone, potrà imporre variazioni e/o limitazioni di orario alle singole attività.

In caso di reiterazione della violazione, compiuta da soggetti titolari di licenza di polizia, può trovare applicazione il dispositivo di cui all'art. 10 del T.U.L.P.S.

In caso di svolgimento di attività quali spettacoli ed intrattenimenti dovranno, inoltre, osservare quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di inquinamento acustico con particolare riferimento al regolamento comunale in materia che stabilisce la procedura autorizzatoria e le limitazioni previste dal piano di zonizzazione acustica.

L'ordinanza Sindacale n. 80 del 08.07.1996 viene abrogata e sostituita dalla presente.

Ogni autorizzazione o prescrizione in materia in contrasto con la presente ordinanza decade automaticamente con l'entrata in vigore della presente.

Gli organi di vigilanza sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio comunale, ricorso al TAR competente per territorio, o entro 120 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Luigi De Vincenzi